

STATUTO

Articolo 1 NATURA GIURIDICA

È istituita ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Codice Civile, la fondazione "ENRICO ed ENRICA SOVENA", di seguito definita "Fondazione", che assumerà la denominazione di "Fondazione Enrico ed Enrica Sovena Ente Filantropico" a seguito della registrazione presso il Registro Unico Nazionale Terzo Settore. La stessa potrà essere denominata anche "Fondazione Sovena Ente Filantropico".

Articolo 2 SEDE

La Fondazione ha sede in Roma (RM).

In relazione alle esigenze connesse con lo svolgimento delle finalità istituzionali potranno essere istituite eventuali sedi ed uffici decentrati con apposite deliberazioni ordinarie del Consiglio di Amministrazione assunte a norma del presente Statuto. L'indirizzo della sede nel Comune è deliberato dal Consiglio di Amministrazione che ne effettuerà la comunicazione agli uffici competenti, senza che venga, pertanto, modificato lo statuto.

Articolo 3 SCOPO E ATTIVITA'

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle

seguenti attività di interesse generale come definite dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

- educazione, istruzione e formazione professionale nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In particolare, la Fondazione sostiene la formazione scientifica e professionale di giovani laureati in Medicina e Chirurgia e, più in generale, nelle discipline biomediche.

Il supporto si realizza attraverso interventi economici di varia natura, quali ad esempio borse di studio, contributi per corsi di formazione, finanziamento di progetti di ricerca, rimborsi per spese di viaggio e soggiorno all'estero, nonché acquisto di dotazioni tecnologiche che possano permettere il perfezionamento e la specializzazione

dei suddetti laureati.

Eventuali richieste provenienti dall'Ospedale di Orvieto, qualora valutate positivamente, saranno tenute in particolare considerazione.

Le diverse forme di supporto, i criteri di assegnazione e le modalità di erogazione saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione nei limiti delle disponibilità del bilancio preventivo approvato a norma del successivo articolo 13 e verranno resi noti mediante apposito bando annuale pubblicato sul sito della Fondazione.

Articolo 4 PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal conferimento patrimoniale iniziale disposto dal fondatore e pari a lire 200.000.000 (duecentomilioni);
- b) dai beni che la Fondazione andrà ad acquistare a seguito del decreto istitutivo quale erede universale del fondatore, giusto testamento olografo pubblicato il 21 gennaio 1991 a rogito notaio Lorenzo Monaco di Roma rep. n. 53789/8202;
- c) da eventuali elargizioni, lasciti e donazioni disposti in favore della Fondazione, da parte di altre istituzioni, amministrazioni ed enti pubblici nonché privati, aventi ad oggetto beni immobili, mobili,

titoli azionari ed obbligazionari e conferimenti in denaro, e da ogni altra entrata espressamente destinata ad incrementarlo.

La Fondazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine, è in ogni caso vietata la distribuzione indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate.

Nella gestione del patrimonio dovranno essere osservati i principi di trasparenza, eticità e correttezza, e rispettati i criteri di efficienza nella gestione con attenzione all'ottenimento di buoni risultati di gestione e di contenimento dei relativi costi. I medesimi principi di trasparenza, eticità, correttezza ed efficienza dovranno essere osservati nella raccolta di fondi e risorse in genere, nonché nella destinazione e nelle modalità di erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno delle attività di interesse generale di cui all'articolo 3 del presente Statuto.

In particolare, le iniziative promosse dalla Fondazione sono approvate dal Consiglio di

Amministrazione sulla base di: a) indirizzi strategici e obiettivi da perseguire; b) priorità e strumenti di intervento; c) settori, ambiti e aree geografiche di intervento; d) ammontare complessivo delle risorse da destinare all'attività istituzionale e la ripartizione delle stesse tra i settori di intervento.

Articolo 5 FONDI DI GESTIONE

I mezzi ordinari di gestione dell'attività della Fondazione sono costituiti dal reddito del patrimonio, ed in particolare dalla rendita dei beni costituenti l'asse ereditario del fondatore, nonché da sovvenzioni, da contributi ed elargizioni dello Stato e della Comunità Europea, di enti pubblici e privati, nonché da qualsiasi entrata economico-finanziaria che non risulti espressamente destinata ad incrementare il patrimonio.

La Fondazione può altresì svolgere attività diverse da quelle di cui all'articolo 3, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in vigore applicabile e, in particolare, dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi, anche continuative, ai sensi di quanto previsto dalla

normativa in vigore applicabile.

Articolo 6 ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- (a) il Presidente - il Consiglio di Amministrazione
- l'Amministratore Unico;
- (b) l'Organo di controllo.

Articolo 7 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione che si compone di cinque membri, che durano in carica cinque anni.

Il Consiglio uscente nomina un nuovo Consiglio scegliendo i componenti fra professori universitari laureati in Medicina e Chirurgia o in altre discipline biomediche, medici ospedalieri, altre figure professionali in possesso di laurea in discipline biomediche.

I membri del Consiglio uscente possono essere rieletti. Il Consiglio uscente elegge i membri del nuovo Consiglio a scrutinio segreto su una rosa di nominativi presentati dai consiglieri uscenti in numero non superiore a tre per ciascun consigliere.

In tutti i casi in cui, per qualunque ragione, venissero a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio, entro 60 giorni, procede alla loro sostituzione. Ciascuno dei consiglieri potrà proporre

un nominativo. Gli eletti in sostituzione resteranno in carica fino allo scadere del termine del Consiglio stesso. Si può non procedere alla sostituzione, bensì all'elezione dell'intero Consiglio, qualora il venir meno dei membri avvenisse a meno di 6 mesi dal termine del mandato del Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà comprendere, in ogni caso, almeno un membro docente universitario ed almeno un membro operatore sanitario ospedaliero, laureato in Medicina e Chirurgia.

Articolo 8 CONVOCAZIONE E QUORUM

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria due volte l'anno ed in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno due componenti.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente con avviso da inviarsi a tutti i consiglieri almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, fatti salvi casi di urgenza in cui può essere convocato anche un giorno prima.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo e digitale) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (compresi il telefax e la posta elettronica).

Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito ed atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, intervengano alla riunione tutti i consiglieri in carica e i membri del Collegio dei Revisori dei conti. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario verbalizzante della riunione, se nominato, ai fini della formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Per la validità delle deliberazioni concernenti l'estinzione della Fondazione e la conseguente devoluzione del patrimonio, nonché quelle relative a modifiche statutarie, è richiesto il voto unanime dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale firmato dal Presidente e dal segretario verbalizzante, che dovrà essere trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio di Amministrazione tenuto a cura del Presidente.

Articolo 9 COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Sono di competenza del Consiglio tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare, spettano al Consiglio di Amministrazione:

- a) la programmazione anno per anno dell'attività della Fondazione;
- b) l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
- c) l'approvazione del bando di cui all'art. 3

d) la nomina della Commissione per l'esame delle richieste di finanziamento

e) la determinazione anno per anno delle varie forme di supporto e di intervento, la durata dei benefici, i criteri di merito e di condizioni economiche per l'assegnazione, nonché le modalità di erogazione dei contributi, assegni, borse di studio e ogni altra modalità di finanziamento ammissibile ai sensi dell'art.3;

f) l'eventuale nomina e revoca del Segretario della Fondazione;

g) la delega, su proposta del Presidente, ai singoli consiglieri di specifici compiti e mansioni, determinandone all'atto della nomina i poteri di firma e di spesa;

h) l'eventuale nomina dei dipendenti della Fondazione;

i) le deliberazioni concernenti gli acquisti e le vendite immobiliari, l'accettazione di legati, donazioni ed altra liberalità, l'assunzione di obbligazioni, le operazioni ipotecarie, le rinunce, le surroghe e postergazioni di ipoteche, nonché quelle concernenti la destinazione e il reimpiego delle somme ricavate da eventuali alienazioni di beni;

l) le deliberazioni relative alla collaborazione con

altri enti ed istituzioni di qualsiasi tipo, aventi analoghe finalità;

m) la nomina di procuratori e consulenti;

n) l'approvazione dei regolamenti;

o) l'istituzione di eventuali sedi ed uffici decentrati;

p) le modifiche dello statuto;

q) le deliberazioni in merito allo svolgimento delle attività diverse o di raccolta fondi così come previsto al precedente articolo 5.

Articolo 10 PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio. Presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ha la legale rappresentanza della Fondazione e assicura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Spettano al Presidente i poteri che espressamente il Consiglio di Amministrazione ritenga di delegargli.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente le attribuzioni allo stesso demandate possono essere esercitate dal consigliere più anziano di età o da quello all'uopo delegato dal Presidente all'inizio di ciascun esercizio finanziario.

Nella prima applicazione del presente Statuto le

funzioni di Presidente sono state attribuite vita natural durante al Fondatore e, alla sua morte, all'esecutore testamentario.

Alla scomparsa di quest'ultimo il Presidente è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno per la durata del Consiglio di Amministrazione medesimo.

In caso di cessazione del Presidente, il Consiglio di Amministrazione procede, entro 60 giorni, alla sua nomina. Il Presidente così nominato dura in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che lo ha eletto.

Articolo 11 SEGRETARIO

Su proposta del Presidente, il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, stabilendo la durata del mandato e i relativi compiti.

Il Segretario, in particolare:

- provvede, in accordo con il Presidente, all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- interviene, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- svolge tutte le altre funzioni affidategli dal Consiglio di Amministrazione, nonché tutte le funzioni di carattere amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, può deliberare la revoca del mandato al Segretario.

Articolo 12 ORGANO DI CONTROLLO

Il Consiglio di Amministrazione nomina, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 117/2017, un Organo di controllo, che può essere in forma collegiale o monocratica.

Se è collegiale, l'Organo di controllo è composto da 3 (tre) membri nominati dal Consiglio di Amministrazione che nomina altresì il Presidente dell'Organo di Controllo.

I componenti restano in carica per 3 (tre) esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla nomina, e possono essere riconfermati.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 c.c., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle

disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di revisione. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del d.lgs. 117/2017 la Fondazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione. La revisione legale dei conti può essere attribuita

all'Organo di controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro ministeriale. Diversamente la revisione viene affidata ad un Organo di revisione, collegiale o monocratico, la cui nomina segue le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2.

L'Organo di controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

Il Consiglio di Amministrazione determina l'emolumento annuo dei membri dell'Organo di Controllo al momento della loro nomina, per l'intero periodo di durata nella carica, ai sensi dell'art. 8 comma 3, lett. a), del d.lgs. 117/2017.

Articolo 13 ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio finanziario è scaduto il 31 (trentuno) dicembre dell'anno successivo al riconoscimento della Fondazione.

Il termine per l'approvazione del bilancio preventivo è fissato al 31 (trentuno) ottobre di ogni anno; quello dell'approvazione del bilancio consuntivo al

30 (trenta) aprile di ogni anno, salvo proroga non superiore a due mesi che può essere disposta dal Consiglio di Amministrazione per particolari esigenze a norma dell'art. 2364 codice civile.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio di Amministrazione, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, redatto secondo i criteri previsti dalla normativa vigente.

Articolo 14 SCIoglimento

La Fondazione si estingue nei casi previsti dall'art. 27 c.c.

Nei casi sopra indicati il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare uno o più liquidatori determinandone i poteri e i compensi spettanti.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancanza di indicazioni, alla Fondazione Italia

Sociale.

Articolo 15 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto la Fondazione è disciplinata dalle norme del d.lgs. 117/2017, nonché del codice civile e dalle disposizioni di legge in quanto applicabili.